

1.B – SOCIETA', ENTI ED IMPRESE INDIVIDUALI: ALTRE SCADENZE RICORRENTI

CONTABILITÀ IMPRESE

(non riguarda i liberi professionisti)

Contabilità ordinaria - Sono obbligate alla tenuta della **contabilità ordinaria** nel 2024 (libro inventari, libro mastro e libro giornale, ecc.) tutte le società di capitali, le società di persone e le imprese individuali che nel 2023 abbiano realizzato ricavi di cui all'art. 57 e 85 del TUIR superiori ad euro 500.000,00 per le imprese di servizi, e superiori ad euro 800.000,00 per tutte le altre attività (es.: imprese industriali e commerciali), nonché quelle imprese che hanno espressamente optato per la contabilità ordinaria.

- Le registrazioni nel **libro giornale** devono essere eseguite non oltre 60 giorni. Il termine di 60 giorni deve essere calcolato con riferimento alla data dell'operazione e non a quella della registrazione.

- Qualora la **contabilità** sia **meccanizzata**, le registrazioni devono essere effettuate al più tardi entro 60 giorni dall'effettuazione dell'operazione; la stampa invece deve avvenire entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento. Tale obbligo non riguarda i registri IVA delle fatture emesse/ricevute, la cui stampa va effettuata a seguito di richiesta in caso di verifica; tuttavia, le scritture meccanizzate devono essere aggiornate entro le medesime scadenze.

- **Il libro inventari** ai sensi dell'art. 2217 C.C. deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente aggiornato e sottoscritto ogni anno entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per esempio, per i bilanci chiusi al 31/12/2022 entro il 29 febbraio 2024 oppure per i bilanci chiusi al 31/01/2023 entro il 31/12/2024 (presentazione della dichiarazione entro il 30.09.2024).

- **Contabilità di magazzino:** Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese che per due esercizi consecutivi abbiano superato **sia** il limite di euro 5.164.000,00 riguardante i ricavi che di euro 1.100.000,00 per le rimanenze finali -come modificati dal DL 146/2021, convertito in Legge n. 215/2021. Tale obbligo decorre dal secondo anno successivo al superamento dei limiti precedentemente indicati e decade dal primo esercizio successivo a quello che per la seconda volta consecutiva, i ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano essere inferiori alle soglie citate.

Il registro dei **beni ammortizzabili** deve essere aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento. Le annotazioni relative agli ammortamenti possono essere effettuate in alternativa anche nel libro degli inventari per i soggetti in contabilità ordinaria. La tenuta del registro dei beni ammortizzabili può essere omessa nei seguenti casi:

a) quando le rispettive annotazioni risultano anche dal libro giornale; le registrazioni devono essere effettuate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;

b) quando su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero stati annotati nel registro dei beni ammortizzabili. Si consiglia ad ogni modo per motivi pratici, di mantenere la tenuta del registro sopraindicato.

Si ricorda che in seguito al DL 148/2017 e da ultimo dal DL 73/2022, convertito con Legge n. 122/2022 non è più necessaria la stampa cartacea dei registri IVA, qualora in caso di verifiche i medesimi possano essere in qualunque momento stampati e consegnati all'amministrazione finanziaria.

Vidimazioni Solamente i **libri sociali obbligatori** (libro delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del consiglio di gestione, del consiglio di sorveglianza, libro delle obbligazioni, degli obbligazionisti ecc.) rimangono soggetti alla vidimazione iniziale. La bollatura dei libri e registri deve inoltre essere considerata obbligatoria quando è espressamente prevista da altre leggi speciali che

non si riferiscono a disposizioni fiscali.

I libri e registri soggetti a vidimazione devono essere vidimati presso il registro delle imprese (Camera di Commercio dove ha sede la società) ovvero dal notaio prima di essere messi in uso (cioè alla data cui si riferisce la prima registrazione). Le pagine (o i fogli) di detti libri devono indicare l'anno in cui viene effettuata la vidimazione ed essere numerate in ordine progressivo (es.: 2024/1).

Entro il 18 marzo 2024 le società di capitali sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa annuale.

L'obbligo della vidimazione iniziale è soppresso per i seguenti registri: libro giornale, libro inventari, registri e scritture contabili previste ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Per questi ultimi valgono le seguenti disposizioni:

- Per una tenuta regolare della contabilità tutte le annotazioni obbligatorie ovvero i rispettivi registri devono essere numerati progressivamente. È sufficiente che si attribuisca un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di usarla. In pratica i registri e le rispettive pagine (compresa l'intestazione) vengono numerati con la stampa.
- **Numerazione:** secondo le istruzioni diramate dall'Agenzia delle Entrate, ogni esercizio deve avere una propria numerazione, ciò significa che ogni anno si deve cominciare con la pagina numero 1. Oltre alla numerazione progressiva delle pagine, si deve anche indicare (con 4 cifre) *l'anno a cui le registrazioni si riferiscono*. Le scritture di rettifica però, anche se eseguite nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, vanno stampate nel registro rispettando la numerazione progressiva dell'anno in cui vengono stampate.
- **L'imposta di bollo** – da versare prima di usare il registro - permane per il libro giornale e il libro degli inventari. Le marche da bollo in forma “adesiva” devono essere applicate, in caso di numerazione anticipata sulla prima pagina numerata di ogni registro, oppure, in caso di numerazione istantanea sulla centesima pagina.

L'ammontare dell'imposta di bollo dipende dalla forma giuridica dell'impresa:

- euro **16,00** per le società di capitali ed enti commerciali, che versano annualmente in modo forfettario la tassa di concessione nella misura di euro 309,87 ovvero euro 516,46 se il capitale sociale supera euro 516.456,90 (al 1° gennaio);
- euro **67,00** per ogni 500 pagine per le altre imprese (es. imprese individuali, società di persone).

Contabilità semplificata

Società di persone e imprese individuali che non sono obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e che non hanno optato per la stessa, devono tenere la contabilità semplificata. Esse dovranno tenere solo i registri Iva, in cui devono essere registrate le fatture emesse, le fatture d'acquisto, i documenti di spesa, e, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche gli ammortamenti, i ratei e riscconti, le rimanenze e l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto. Nel caso in cui gli ammortamenti non siano registrati nel registro Iva, è sufficiente - su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria - indicare i rispettivi dati su un foglio distinto in forma sistematica, riportante i dati che andrebbero annotati nel registro dei cespiti ammortizzabili.

Regime forfettario con flat tax 5% / 15%

La Legge di Bilancio per il 2024 ha confermato il regime forfettario agevolato “flat tax”. Ricordiamo che il limite dei ricavi e compensi è stato aumentato ad euro 85.000 già nell'esercizio precedente.

Pertanto, se nel 2023 suddetto limite è rispettato, congiuntamente agli altri requisiti richiesti dalla normativa, l'accesso al regime forfettario è ammissibile dal 1° gennaio 2024.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA in caso di avvio di nuova attività nei primi 5 anni resta al 5% e al 15% nei successivi. Sono inoltre previsti adempimenti semplificati (esenzione da studi di settore, lista clienti fornitori, IVA, contabilità semplificata, fatturazione elettronica, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutti i forfettari, concludendo così il “regime transitorio” per la fattura cartacea dei soggetti che rientrano nel regime forfettario.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI E BILANCIO

Società di capitali ed enti

- Deposito dei bilanci per

- a) società di capitali: il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'assemblea generale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 30.04.2024) per i bilanci che chiudono al 31.12.2023). Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, quest'ultimo deve essere depositato presso il Registro delle imprese (di regola entro il 30.05.2024). Un maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio può essere previsto in base allo statuto della società e per disposizioni di legge.
- b) consorzi: entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio (di regola entro il 29.02.2024) deve essere depositata presso il registro delle imprese la situazione patrimoniale.

- Pagamento delle imposte

Entro il giorno 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (quest'anno **entro il 01.07.2024**, fatta eccezione per gli esercizi non coincidenti con l'anno solare) vanno eseguiti i versamenti del saldo IRES e IRAP per l'esercizio 2023 (o per l'esercizio 2023/2024 nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare) ed il versamento della prima rata di acconto per l'esercizio 2024 (oppure 2023/2024) dell'IRES e dell'IRAP. È prevista la possibilità di optare per il pagamento rateale.

Qualora il bilancio non venga approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto la società per l'approvazione usufruisca del maggior termine di 180 giorni previsto dalla legge o dallo Statuto, il versamento delle imposte deve avvenire entro il giorno 30 del mese successivo all'approvazione (quindi al più tardi entro il 31.07.2024, sempre nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare).

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 31.07.2024) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

- Dichiarazione dei redditi

La presentazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2024 riguardante le imposte dirette IRES e la dichiarazione IRAP per l'esercizio 2023 va effettuata telematicamente, **entro nove mesi dalla chiusura dell'esercizio (30.09.2024** in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), e non più entro l'undicesimo mese come per gli anni passati.

Entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio, per quest'anno entro il 02.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato) per i casi in cui l'esercizio coincida con l'anno solare, va eseguito il versamento del secondo acconto IRES e IRAP per l'anno 2024.

Società di persone ed imprese individuali

- Pagamento delle imposte

Il versamento del saldo IRPEF ed IRAP e delle imposte addizionali per l'anno 2023 e degli acconti per l'anno 2024 di regola deve essere effettuato **entro il 01 luglio 2024**. È prevista la possibilità di pagare ratealmente.

Sussiste inoltre la possibilità di differire il versamento delle imposte di altri 30 giorni (quindi di regola al 31.07.2024) con il pagamento di una maggiorazione pari allo 0,4% delle imposte dovute.

- Dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei REDDITI 2024 per le imposte dirette e la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro il **30.09.2024** in via telematica. Salvo alcune eccezioni, le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente. Il secondo acconto per l'anno 2024 deve essere versato entro il **02 dicembre 2024**.

ALTRO

Uso privato bei In merito la normativa dispone che:

beni d'impresa - i soci e i familiari di imprenditori individuali che utilizzano i beni dell'impresa (autovetture o



finanziamenti/ capitalizzazioni effettuati/ ricevuti - altri veicoli, abitazioni, ecc.) devono pagare un corrispettivo annuo non inferiore al valore di mercato del diritto di godimento,
- altrimenti l'uso di questi beni costituisce reddito tassabile per la persona fisica che ha in uso detti beni, e
- i costi relativi a detti beni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

CONAI

Le imprese che producono, utilizzano o importano imballaggi sono obbligate ad aderire al CONAI. Sono escluse le imprese consumatrici finali di materiali di imballaggi. Le imprese che producono imballaggi e quelle che importano imballaggi vuoti devono anche aderire anche ai relativi consorzi di filiera. I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni e vuoti sono obbligati alla denuncia ed al versamento del contributo. L'ammontare del contributo da versare varia a seconda del tipo e del peso dell'imballaggio. Inoltre, il calcolo del contributo è diverso per produttori, importatori, utilizzatori ed esportatori.

A partire dal 1° gennaio 2024 resta confermata, come già annunciato durante il 2023, la riduzione del CAC (Contributo ambientale Conai) per gli imballaggi in legno, che passano da 8 euro per tonnellata a 7 euro per tonnellata.

Dal 1° aprile 2024 il contributo medio del contributo ambientale per gli imballaggi in plastica ritornerà ai valori del 2021 (dopo una costante diminuzione negli ultimi 3 anni), ossia pari a 398 euro per tonnellata, in risposta alla crescente esigenza di ricostruire le riserve atte a garantire la raccolta e il riciclo di tali imballaggi.

Entro il 20 gennaio 2024 va presentata al CONAI l'autodichiarazione relativa alla scelta della periodicità della dichiarazione relativa agli imballaggi per l'anno 2024. In questa sede possono essere effettuate le seguenti **opzioni** (diversamente, qualora non abbiano avuto luogo variazioni, la precedente opzione vale anche per gli esercizi successivi e non deve essere ripetuta):

- periodicità della dichiarazione: a seconda dell'ammontare del contributo dovuto, si può optare per una dichiarazione mensile, trimestrale oppure annuale;
- calcolo semplificato per gli importatori: gli importatori di imballaggi pieni possono optare per la determinazione forfettaria del contributo.

Inoltre, il 20 gennaio 2024 scade il termine per l'invio della dichiarazione CONAI relativa a dicembre 2023 (liquidazione mensile), o per il IV° trimestre 2023 (liquidazione trimestrale) o di quella relativa al contributo dovuto per l'anno 2023 (liquidazione annuale).

Denunce periodiche: al fine di calcolare il contributo dovuto, devono essere presentate le relative denunce con periodicità mensile, trimestrale o annuale, in base all'ammontare del contributo dovuto l'anno precedente. Le denunce devono essere presentate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Il contributo deve essere versato solo al momento del ricevimento della fattura ed è assoggettato ad Iva con l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 22%).

I produttori di imballaggi e gli importatori di imballaggi vuoti sono obbligati ad addebitare analiticamente agli utilizzatori di imballaggi il contributo da loro versato. Gli utilizzatori di imballaggi (vedi definizione del CONAI) nonché gli importatori di imballaggi pieni possono, anziché indicare in fattura il contributo analiticamente, riportare la dicitura "Contributo Conai assolto".

RAEE

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. Si considera produttore e deve iscriversi al registro chiunque:

- fabbrichi e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivenda con proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- importi o immetta per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche.



che nell'ambito di un'attività professionale e ne operi la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;

- produca apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

I contribuenti che sono iscritti al RAEE devono entro il 30 aprile di ogni anno inviare telematicamente una Comunicazione in CCIAA con riferimento all'anno 2023 e l'indicazione dei dati richiesti.

Organo di controllo per le Srl Per le S.r.l. sussiste l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale dei conti qualora previsto dallo statuto sociale oppure, ai sensi dell'art. 2477 C.c.:

1. Se la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato
2. Se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
3. Se per due esercizi consecutivi viene superato almeno uno dei seguenti parametri:
 - Totale dell'attivo di stato patrimoniale di euro 4.000.000,
 - Totale dei ricavi (voce A.1) di euro 4.000.000 e
 - Numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio: 20 unità.

La nomina dell'organo di controllo in base ai nuovi parametri diverrà obbligatoria in sede di approvazione del Bilancio 2023. Nel caso di società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni la verifica del superamento delle soglie anzidette si dovrà essere svolta avendo a riferimento gli esercizi 2022 e 2023.

L'obbligo anzidetto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei sopra menzionati limiti.

Registratori di cassa È obbligatorio effettuare almeno un intervento annuale di manutenzione periodica. L'intervento è effettuato su richiesta e a spese dell'utilizzatore dell'apparecchio da parte di un tecnico autorizzato entro la scadenza indicata sulla targhetta di verifica periodica. La norma stabilisce che gli apparecchi non controllati non possano essere utilizzati. La sanzione per i ritardi nella verifica periodica va da euro 250 fino a euro 2.000. Anche per l'omessa installazione del registratore di cassa sono previste sanzioni da euro 1.000 ad euro 4.000.

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2020 tutti i dettaglianti sono obbligati a presentare telematicamente al Fisco i dati relativi ai loro incassi.

Pile ed accumulatori I produttori di pile ed accumulatori devono comunicare alla Camera di Commercio di competenza entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.

EAS Gli enti associativi entro 60 giorni dalla data di costituzione sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello EAS. Qualora siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un nuovo modello EAS entro il 31.3 dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.

Indirizzo – PEC Vi consigliamo di prendere visione periodicamente della vostra casella di posta elettronica certificata in quanto le comunicazioni ricevute tramite PEC valgono come raccomandata. Con decorrenza dal 1° giugno 2016 l'agente della riscossione deve esclusivamente utilizzare la Posta Elettronica Certificata per la notifica degli atti di riscossione alle ditte individuali, società di persone e di capitali e professionisti iscritti in albi o elenchi. La notifica avviene agli indirizzi risultanti dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec).